



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 28 novembre 2013

16282/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0274 (COD)**

**CODEC 2585
FC 85
REGIO 266
CADREFIN 313
PE 521**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio – Risultati della prima lettura del Parlamento (Strasburgo, 18-21 novembre 2013)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Victor BOȘTINARU (S&D, RO) ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo regionale, una relazione sulla proposta di regolamento. La relazione conteneva 58 emendamenti alla proposta (emendamenti 1-58).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5

In tale contesto la commissione ha presentato cinque ulteriori emendamenti (emendamenti 59-63) alla proposta di regolamento. Tali emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra e dovevano quindi sostituire gli emendamenti 4, 24, 45 e 47 votati in precedenza dalla commissione. È stato presentato un ulteriore emendamento relativo alla risoluzione legislativa (emendamento 64) per quanto riguarda la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio. L'emendamento 6 è stato ritirato.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 20 novembre 2013, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-3, 5, 7-23, 25-44, 46 e 48-64 alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione del Parlamento. L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Fondo di coesione *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0612),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0325/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 3 maggio 2012²,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0270/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 191 del 29.6.2012, pag 38.

² GU C 225 del 27.7.2012, pag 143.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'articolo 174 del trattato prevede che l'Unione sviluppi e prosegua la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. Il Fondo di coesione ha perciò il compito di erogare contributi finanziari a progetti nel settore dell'ambiente e a reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura dei trasporti.

Emendamento

(1) L'articolo 174 del trattato ***sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)*** prevede che l'Unione sviluppi e prosegua la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. Il Fondo di coesione ***istituito dal presente regolamento*** ha perciò il compito di erogare contributi finanziari a progetti nel settore dell'ambiente e a reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura dei trasporti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) ***Il*** regolamento (UE) n. [...]/**2012**, del [...], recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 [regolamento "disposizioni comuni" - RDC], istituisce un nuovo quadro per l'azione dei Fondi strutturali e ***del*** Fondo di coesione. È necessario precisare gli obiettivi del Fondo di coesione in relazione al nuovo quadro per la sua azione e in relazione allo scopo ad esso assegnato nel trattato.

Emendamento

(2) ***Le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE) e al Fondo di coesione sono stabilite nel*** regolamento (UE) n. [...]/**2013**, del [...], recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 [regolamento "disposizioni comuni" - RDC]. ***L'RDC*** istituisce un nuovo quadro per l'azione dei Fondi strutturali e ***d'investimento europei, tra cui il*** Fondo di coesione. È necessario ***pertanto*** precisare gli obiettivi del Fondo di coesione in relazione al nuovo quadro per la sua azione e in relazione allo scopo ad esso assegnato nel trattato ***sul***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'Unione può, tramite il Fondo di coesione, contribuire ad azioni volte a realizzare gli obiettivi ambientali dell'Unione specificati agli articoli 11 e 191 del *trattato*.

Emendamento

(3) L'Unione può, tramite il Fondo di coesione, contribuire ad azioni volte a realizzare gli obiettivi ambientali dell'Unione specificati agli articoli 11 e 191 del *TFUE*, ***vale a dire l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e, nel settore dei trasporti al di fuori delle reti transeuropee, il trasporto ferroviario, fluviale e marittimo, i sistemi di trasporto intermodale e la loro interoperabilità, la gestione del traffico stradale, marittimo e aereo, il trasporto urbano pulito e il trasporto pubblico.***

Emendamento 59

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Al fine di accelerare lo sviluppo dell'infrastruttura dei trasporti nell'Unione, è necessario che il Fondo di coesione sostenga i progetti nel settore dell'infrastruttura dei trasporti aventi un valore aggiunto europeo di cui dal regolamento (UE) n. [...] /2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (in prosieguo "regolamento CEF") per un importo complessivo di 10 000 000 000 EUR. È necessario che il sostegno proveniente dal Fondo di coesione segua le norme stabilite dall'articolo [84, paragrafo 4] del regolamento (UE) n. [...] /2013 [RDC]. In conformità del regolamento CEF, occorre che il sostegno sia messo a disposizione soltanto degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, con

i tassi di cofinanziamento applicabili a tale Fondo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Occorre ricordare che, qualora le misure basate sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato implicino costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro e il sostegno finanziario del Fondo di coesione sia fornito a norma dell'articolo 192, paragrafo 5, si applica comunque il principio "chi inquina paga".

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) È necessario stabilire disposizioni specifiche concernenti i tipi di attività che possono essere finanziate dal Fondo di coesione nell'ambito degli obiettivi tematici definiti nel regolamento (UE) n. [...]/**2012** [RDC]. *Occorre del pari definire e chiarire quali spese non rientrano dall'ambito del Fondo di coesione, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra negli impianti cui si applica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.*

(5) È necessario stabilire disposizioni specifiche concernenti i tipi di attività che possono essere finanziate dal Fondo di coesione nell'ambito degli obiettivi tematici definiti nel regolamento (UE) n. [...]/**2013** [RDC].

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) È opportuno che gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, non siano ammissibili al sostegno del Fondo di coesione in quanto già beneficiano dei vantaggi finanziari derivanti dall'applicazione di tale direttiva. Tale esclusione non deve limitare la possibilità di utilizzare il Fondo di coesione per sostenere le attività non elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE anche se messe in atto dagli stessi operatori economici, quali gli investimenti per l'efficienza energetica nella cogenerazione di energia termica ed elettrica e nelle reti di teleriscaldamento, i sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia, le misure dirette a ridurre l'inquinamento atmosferico, ecc., anche se uno dei loro effetti indiretti è la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o se sono elencate nel piano nazionale di cui all'articolo 10 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo)

(5 ter) Gli investimenti nell'edilizia abitativa, salvo se destinati a promuovere l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili, non possono essere ammissibili al sostegno del Fondo di coesione in quanto non rientrano nell'ambito di applicazione del sostegno di

tale fondo quale definito nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quater) È importante garantire che, nel promuovere gli investimenti nella gestione dei rischi, si tenga conto dei rischi specifici a livello regionale, transfrontaliero e transnazionale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quinquies) Occorre assicurare la complementarità e le sinergie tra gli interventi sostenuti dal Fondo di coesione, dal FESR, dalla CTE (cooperazione territoriale europea) e dal meccanismo per collegare l'Europa (CEF), al fine di evitare la duplicazione degli sforzi e di garantire il collegamento ottimale tra diversi tipi di infrastrutture a livello locale, regionale e nazionale e in tutta l'Unione europea.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per rispondere alle esigenze specifiche del Fondo di coesione, e nella linea della strategia Europa 2020, secondo cui la politica di coesione deve contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario fissare le priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici stabiliti dal regolamento (UE)

(6) Per rispondere alle esigenze specifiche del Fondo di coesione, e nella linea della strategia Europa 2020, secondo cui la politica di coesione deve contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario fissare le priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici stabiliti dal regolamento (UE)

n.[...]/2012 [RDC].

n.[...]/2013 [RDC]. *Tali priorità devono indicare obiettivi dettagliati, che non si escludano a vicenda, ai quali contribuisce il Fondo di coesione. Tali priorità d'investimento devono costituire la base per la definizione di obiettivi specifici nell'ambito dei programmi operativi che tengano conto delle esigenze e delle caratteristiche dell'area di programma. Per aumentare la flessibilità e ridurre gli oneri amministrativi, consentendo un'attuazione congiunta, occorre allineare le priorità d'investimento del FESR e del Fondo di coesione nell'ambito dei corrispondenti obiettivi tematici.*

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È necessario definire una serie comune di indicatori per valutare i progressi nell'attuazione *del programma prima che gli Stati membri elaborino i loro programmi operativi*. Tali indicatori dovranno essere completati da indicatori specifici per ciascun programma.

Emendamento

(7) È necessario definire *nel presente regolamento* una serie comune di indicatori *di realizzazione (output)* per valutare i progressi *complessivi a livello di Unione* nell'attuazione *dei programmi*. *Questi dovrebbero corrispondere alla priorità di investimento e al tipo di azione sostenuti a norma del presente regolamento e delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. [...]/2013 [RDC]*. Tali indicatori dovranno essere completati da indicatori *di risultato* specifici per ciascun programma *e, se del caso, da indicatori di realizzazione (output) specifici per ciascun programma*.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione *e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94*. Per

Emendamento

(8) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione. E' pertanto necessario abrogare *tale* regolamento.

chiarezza, è pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1084/2006,

Tuttavia, il presente regolamento non deve pregiudicare il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1084/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013, che devono quindi continuare ad applicarsi dopo tale data a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura. Le domande di assistenza presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1084/2006 devono perciò restare valide.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Poiché gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a motivo delle eccessive disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e del ritardo delle regioni meno favorite, nonché delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire detti obiettivi.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 1 – titolo e comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Oggetto

Istituzione e oggetto del Fondo di coesione

Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo di coesione e la portata del suo

1. È istituito un Fondo di coesione destinato al rafforzamento della coesione

sostegno per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" di cui all'articolo 81 del regolamento (UE) n. []/2012 [RDC].

economica, sociale e territoriale dell'Unione in una prospettiva di promozione dello sviluppo sostenibile. Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo di coesione e la portata del suo sostegno per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" di cui all'articolo 81 del regolamento (UE) n. []/2013 [RDC].

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il Fondo di coesione è disciplinato dal regolamento (UE) n. [...]/2013 [RDC] e dal presente regolamento.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la disattivazione ***delle*** centrali nucleari;

a) la disattivazione ***e la costruzione di*** centrali nucleari;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ***in impianti cui si applica la*** direttiva 2003/87/CE;

b) ***gli investimenti volti a conseguire*** la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ***provenienti dalle attività di cui all'allegato I della*** direttiva 2003/87/CE;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) gli interventi nel campo dell'edilizia abitativa.

Emendamento

c) gli interventi nel campo dell'edilizia abitativa, *salvo se destinati a promuovere l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili;*

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) le imprese in difficoltà quali definite secondo le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c quater) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, a meno che non siano connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Sostegno del Fondo di coesione ai progetti nel settore dell'infrastruttura dei trasporti nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa

Il Fondo di coesione sostiene i progetti nel settore dell'infrastruttura dei trasporti aventi un valore aggiunto europeo di cui al regolamento (UE) n. [...] /2013 [che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa] per un importo di 10 000 000 000 EUR, in conformità dell'articolo [84, paragrafo 4] del regolamento (UE) n. [...] /2013 [RDC].

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

In conformità all'articolo 16 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], il Fondo di coesione sostiene le seguenti priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]:

Emendamento

In conformità all'articolo 16 del regolamento (UE) n. [...] /2013 [RDC], il Fondo di coesione sostiene le seguenti priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...] /2013 [RDC], ***tenendo conto delle esigenze e delle potenzialità descritte nel contratto di partenariato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto i), di detto regolamento:***

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

a) favorire il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) promuovendo la produzione e la distribuzione **di fonti** di energia rinnovabili;

Emendamento

i) promuovendo la produzione e la distribuzione di energia **ottenuta da fonti** rinnovabili;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle **piccole e medie** imprese;

Emendamento

ii) promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

iii) sostenendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche;

Emendamento

iii) sostenendo l'efficienza energetica, **la gestione intelligente dell'energia** e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, **compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa**;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

iv) sviluppando sistemi di distribuzione intelligenti a bassa tensione;

Emendamento

iv) sviluppando **e realizzando** sistemi di distribuzione intelligenti a bassa **e media** tensione;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a – punto v

Testo della Commissione

v) **sviluppendo** strategie di bassa emissione di carbonio per le zone urbane;

Emendamento

v) **promuovendo** strategie di bassa emissione di carbonio per **tutti i tipi di territorio, in particolare** le zone urbane, **inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione;**

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera a – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

v bis) promuovendo l'uso della cogenerazione ad alto rendimento di energia termica ed elettrica sulla base della domanda di calore utile;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

b) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la **gestione** e la **prevenzione** dei rischi:

Emendamento

b) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la **prevenzione** e la **gestione** dei rischi:

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

i) sostenendo investimenti riguardanti **in modo specifico** l'adattamento al cambiamento climatico;

Emendamento

i) sostenendo investimenti riguardanti l'adattamento al cambiamento climatico, **compresi gli approcci basati sugli ecosistemi;**

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione

c) proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse;

Emendamento

c) **preservare e** proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera c – punto i

Testo della Commissione

i) **contribuendo a soddisfare le notevoli necessità di investimenti** nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale;

Emendamento

i) **investendo** nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale **e per far fronte alle necessità individuate dagli Stati membri di investimenti che vanno al di là di tali obblighi;**

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

ii) **contribuendo a soddisfare le notevoli necessità di investimenti** nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale;

Emendamento

ii) **investendo** nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale **e per far fronte alle necessità individuate dagli Stati membri di investimenti che vanno al di là di tali obblighi;**

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione

iii) proteggendo e ripristinando la biodiversità, anche per mezzo di infrastrutture verdi;

Emendamento

iii) proteggendo e ripristinando la biodiversità **e i suoli e promuovendo i servizi ecosistemici** anche **attraverso NATURA 2000 e** per mezzo di

infrastrutture verdi;

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione

iv) **migliorando** l'ambiente urbano, **in particolare con la riqualificazione delle** aree industriali dismesse **e la riduzione dell'inquinamento atmosferico**;

Emendamento

iv) **intervenendo per migliorare** l'ambiente urbano, **rivitalizzando le città, riqualificando e decontaminando le** aree industriali dismesse **(comprese quelle di riconversione), riducendo l'inquinamento atmosferico e promuovendo misure di riduzione del rumore**;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione

d) promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete:

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

i) favorendo la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella rete transeuropea dei trasporti;

Emendamento

i) favorendo la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella rete transeuropea dei trasporti **(TEN-T)**;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

ii) sviluppando sistemi di trasporto ecologici e a bassa emissione di carbonio **che favoriscano la mobilità urbana**

Emendamento

ii) sviluppando **e migliorando i** sistemi di trasporto ecologici **(che devono essere anche a basso rumore)** e a bassa emissione

sostenibile;

di carbonio, *tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile;*

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione

iii) sviluppando sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili;

Emendamento

iii) sviluppando *e riattando* sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, *e promuovendo misure di riduzione del rumore;*

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del Fondo di coesione.

Emendamento

e) potenziare la capacità istituzionale *delle autorità pubbliche e delle parti interessate* e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del Fondo di coesione.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 4

Testo della Commissione

1. Sono utilizzati, *se del caso e* in conformità all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...]/**2012** [RDC], gli indicatori comuni figuranti nell'allegato del presente regolamento. *Per gli indicatori comuni i valori base sono fissati a zero e i valori bersaglio cumulativi sono fissati per il 2022.*

Emendamento

1. Sono utilizzati, in conformità all'articolo 24, paragrafo 3, *e all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv)*, del regolamento (UE) n. [...]/**2013** [RDC], gli indicatori *di output* comuni figuranti nell'allegato del presente regolamento, *gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e, se del caso, gli indicatori di output specifici per ciascun programma.*

2. Per gli indicatori di output specifici per ciascun programma i valori base sono fissati a zero *e i* valori bersaglio cumulativi *sono fissati* per il 2022.

3. Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i valori bersaglio sono fissati per il 2022, *ma* possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

2. Per gli indicatori di output *comuni e* specifici per ciascun programma i valori base sono fissati a zero. *Sono fissati* valori bersaglio cumulativi *quantificati per tali indicatori* per il 2023.

3. Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma, *che si riferiscono a priorità d'investimento*, i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i valori bersaglio sono fissati per il 2023. *I valori bersaglio* possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 5 bis per modificare l'elenco degli indicatori di output comuni figurante nell'allegato del presente regolamento, al fine di effettuare aggiustamenti, ove ciò sia giustificato per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1084/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013, che continuano quindi ad applicarsi a tali interventi *o progetti* fino alla loro chiusura.

Emendamento

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1084/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013, che continuano quindi ad applicarsi a tali interventi *od operazioni* fino alla loro chiusura. *Ai fini del presente paragrafo gli interventi coprono i programmi operativi e i grandi progetti.*

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le domande di assistenza presentate a norma del regolamento (CE) n. 1084/2006 restano valide.

Emendamento

2. Le domande di assistenza presentate **o approvate** a norma del regolamento (CE) n. 1084/2006 restano valide.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.***
- 2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3 bis, è conferito alla Commissione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2020.***
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3 bis, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.***
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.***
- 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo***

né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 6

Testo della Commissione

Il regolamento (CE) n. 1084/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Emendamento

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, il regolamento (CE) n. 1084/2006 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento ***e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato X.***

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 7

Testo della Commissione

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre **2022** in conformità all'articolo 177 del trattato.

Emendamento

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre **2020** in conformità all'articolo 177 del trattato ***sul funzionamento dell'Unione europea.***

Emendamento 50

Proposta di regolamento Allegato – titolo 1 – sottotitolo 1

Testo della Commissione

Rifiuti solidi

UNITÀ

Tonnellate

DENOMINAZIONE

Capacità addizionale di riciclaggio dei rifiuti

Emendamento

Rifiuti solidi

UNITÀ
Tonnellate/anno

DENOMINAZIONE
Capacità addizionale di
riciclaggio dei rifiuti

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Allegato – titolo 1 – sottotitolo 2 – riga 2

Testo della Commissione

UNITÀ
m³

DENOMINAZIONE
*Riduzione stimata delle
perdite nella rete di
distribuzione idrica*

Emendamento

UNITÀ
soppresso

DENOMINAZIONE
soppresso

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Allegato – titolo 1 – sottotitolo 4 – riga 2

Testo della Commissione

Prevenzione e gestione dei rischi

UNITÀ
Persone

DENOMINAZIONE
Popolazione beneficiaria di
misure di protezione contro
gli incendi forestali *e altre
misure di protezione*

Emendamento

Prevenzione e gestione dei rischi

UNITÀ
Persone

DENOMINAZIONE
Popolazione beneficiaria di
misure di protezione contro
gli incendi forestali

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Allegato – titolo 1 – sottotitolo 6

Testo della Commissione

	UNITÀ	DENOMINAZIONE
Impermeabilizzazione dei suoli	Ettari	Variazione dell'impermeabilizzazione dei suoli dovuta allo sviluppo

Emendamento

	UNITÀ	DENOMINAZIONE
<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>

Emendamento 54

**Proposta di regolamento
Allegato – titolo 1 – sottotitolo 7**

Testo della Commissione

	UNITÀ	DENOMINAZIONE
Natura e biodiversità	Ettari	Superficie degli habitat <i>in</i> migliore stato di conservazione

Emendamento

	UNITÀ	DENOMINAZIONE
Natura e biodiversità	Ettari	Superficie degli habitat <i>che ricevono un sostegno per raggiungere un</i> migliore stato di conservazione

Emendamento 55

**Proposta di regolamento
Allegato – titolo 2 – sottotitolo 2 – riga 2**

Testo della Commissione

	UNITÀ	DENOMINAZIONE
	kWh/anno	Diminuzione del consumo di energia primaria degli edifici pubblici

Emendamento

	UNITÀ	DENOMINAZIONE
	kWh/anno	Diminuzione del consumo

annuale di energia
primaria degli edifici
pubblici

Emendamento 56

Proposta di regolamento Allegato – titolo 2 – sottotitolo 3

Testo della Commissione

	UNITÀ	DENOMINAZIONE
Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra	Tonnellate equivalenti CO ₂	Diminuzione stimata dei gas a effetto serra <i>in tonnellate equivalenti CO₂</i>

Emendamento

	UNITÀ	DENOMINAZIONE
Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra	Tonnellate equivalenti CO ₂	Diminuzione <i>annua</i> stimata dei gas a effetto serra

Emendamento 57

Proposta di regolamento Allegato – titolo 3 – sottotitolo 3

Testo della Commissione

	UNITÀ	DENOMINAZIONE
Trasporti urbani	<i>Viaggi di passeggeri</i>	<i>Aumento dei viaggi degli utenti di servizi di trasporto urbano che beneficiano di un sostegno</i>

Emendamento

	UNITÀ	DENOMINAZIONE
Trasporti urbani	<i>km</i>	<i>Lunghezza totale delle linee tramviarie e metropolitane nuove o migliorate</i>

Emendamento 58

Proposta di regolamento Allegato – titolo 3 – sottotitolo 4

Testo della Commissione

	UNITÀ	DENOMINAZIONE
Vie navigabili	<i>Tonnellate/k m</i>	<i>Aumento delle merci trasportate per vie navigabili</i>

Emendamento

	UNITÀ	DENOMINAZIONE
Vie navigabili	<i>km</i>	<i>Lunghezza totale delle vie navigabili migliorate o create</i>

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesione:

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.